

CITTA' di SURBO

Provincia di Lecce



5° SETTORE

**SERVIZI TECNICI - Gestione del Territorio
Urbanistica, SUE, SUAP e Patrimonio**

REGOLAMENTO COMUNALE

**NORME PER L'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI
RADIOELETTRICI CON FREQUENZA DI TRASMISSIONE
TRA 0 kHz a 300 GHz**

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e finalità

Art. 2 - Campo di applicazione

Art. 3 - Definizioni

Art. 4 - Limiti di esposizione, valori di attenzione ed obiettivi di qualità

Art. 5 - Elementi costitutivi del Regolamento

CAPO II

IMPIANTI RADIOELETTRICI

Art. 6 - Individuazione delle aree sensibili e prescrizioni per il corretto insediamento degli impianti radioelettrici

Art. 7 - Criteri e prescrizioni per la localizzazione degli impianti nelle zone di installazione condizionata

Art. 8 - Criteri e prescrizioni per la localizzazione degli impianti nelle zone preferenziali e nelle preferenziali vincolate

Art. 9 - Criteri e prescrizioni per la localizzazione degli impianti nelle zone neutre

Art. 10 - Installazione o modifica degli impianti radioelettrici fissi

Art. 11 - Installazione o modifica degli impianti radioelettrici temporanei

Art. 12 - Opere civili, scavi ed occupazione di suolo pubblico

Art. 13 - Piano di localizzazione degli impianti radioelettrici e di aggiornamento delle aree sensibili

CAPO III

VIGILANZA E SANZIONI

Art. 14 - Attività di vigilanza

Art. 15 - Sanzioni

Art. 16 - Disposizioni transitorie

ART. 17 - Regime transitorio

ART. 18 - Entrata in vigore

Allegato A - Criteri minimi necessari per il corretto insediamento nel territorio degli impianti radiobase per la telefonia mobile

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e finalità

1. Il comune di Surbo, nell'ambito dei poteri di gestione dell'assetto del territorio attribuiti dall'art. 117 della costituzione, nel rispetto del principio di precauzione sancito dall'articolo 174 del Trattato che istituisce la Comunità Europea, dei principi fondamentali stabiliti dalla legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici), del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche), della legge regionale 26 febbraio 2002, n. 5 "Norme transitorie per la tutela dall'inquinamento elettromagnetico prodotto da sistemi di telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell'intervallo di frequenza fra 0 Hz e 300 GHz", delle modifiche apportate alla legge regionale 5/2002 dall'art. 31 della legge regionale 19 luglio 2006, n. 22 "Assestamento e prima variazione di previsione per l'esercizio finanziario 2006" e dal regolamento regionale 14 settembre 2006 n. 14 "Regolamento per l'applicazione della legge regionale 8 marzo 2002, n. 5, recante norme transitorie per la tutela dell'inquinamento elettromagnetico prodotto da sistemi di telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell'intervallo di frequenze tra 0Hz e 300GHz", detta norme finalizzate a salvaguardare l'ambiente e il paesaggio e a tutelare la salute della popolazione dalla esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, nonché a garantire il corretto insediamento urbanistico territoriale degli impianti radioelettrici.
2. Ai fini di cui al comma 1, il Comune disciplina, in particolare:
 - a) i provvedimenti relativi alla installazione o modifica degli impianti di cui all'articolo 8 della legge regionale 5/2002 al fine di garantire il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e di minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici;
 - b) l'adozione dei provvedimenti per l'esecuzione delle azioni di risanamento degli impianti di cui alla lettera a);
 - c) la vigilanza ed il controllo di cui all'art. 12 della legge regionale 5/2002.

Art. 2 - Campo di applicazione

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano:
 - a) agli impianti, ai sistemi e alle apparecchiature, fissi e mobili, che possono comportare l'esposizione della popolazione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con frequenza compresa tra 0 Hz e 300 GHz.
2. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano nei casi di esposizione intenzionale per scopi diagnostici o terapeutici, agli apparecchi e dispositivi di uso domestico, individuale e lavorativo, nonché nei riguardi delle Forze armate e delle Forze di polizia e di soccorso, per i quali resta ferma la disciplina prevista dalla normativa statale di cui all'articolo 2 della legge 36/2001.

Art. 3 - Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si intende per:
 - a) esposizione: la condizione di una persona soggetta a campi elettrici, magnetici, elettromagnetici, o a correnti di contatto, di origine artificiale;
 - b) limite di esposizione: il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione, definito ai fini della tutela della salute da effetti acuti, che non deve essere superato in alcuna condizione di esposizione della popolazione;
 - c) valore di attenzione: il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione, che non deve essere superato negli ambienti abitativi, scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze prolungate; esso costituisce misura di cautela ai fini della protezione da

possibili effetti a lungo termine e deve essere raggiunto nei tempi e nei modi previsti dalla legge 36/2001;

- d) obiettivi di qualità:
1. i criteri localizzativi, gli standard urbanistici e le prescrizioni per l'insediamento degli impianti;
 2. i valori di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, definiti ai sensi della legge 36/2001, ai fini della progressiva minimizzazione dell'esposizione ai campi medesimi;
 3. i criteri di progettazione e di realizzazione dei nuovi impianti, nonché l'adeguamento degli esistenti indicati nel regolamento regionale 14/2006, ai fini della progressiva minimizzazione del valore di campo elettromagnetico;
- e) esposizione della popolazione: ogni tipo di esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, ad eccezione dell'esposizione intenzionale per scopi diagnostici o terapeutici;
- f) impianto per telefonia mobile: la stazione radio di terra del servizio di telefonia mobile, destinata al collegamento radio dei terminali mobili con la rete del servizio di telefonia mobile;
- g) impianto fisso per radiodiffusione: la stazione di terra per il servizio di radiodiffusione televisiva o radiofonica;
- h) stazioni e sistemi o impianti radioelettrici fissi o mobili: uno o più trasmettitori, nonché ricevitori, o un insieme di trasmettitori e ricevitori, ivi comprese le apparecchiature accessorie, necessarie ad assicurare un servizio di radiodiffusione, radiocomunicazione o radioastronomia da una determinata postazione fissa;
- i) operatore: l'impresa alla quale sono state assegnate una o più frequenze per la trasmissione a livello nazionale, regionale o locale o il compito di fornire e/o gestire reti di comunicazione;
- j) aree sensibili: aree per le quali il comune, in considerazione della particolare densità abitativa, della presenza di infrastrutture e/o servizi ad elevata intensità d'uso, nonché dello specifico interesse storico-architettonico e paesaggistico-ambientale, prescrive divieti di installazione e localizzazioni alternative degli impianti esistenti nel rispetto dei vincoli di programmazione nazionale delle reti.

Art. 4 - Limiti di esposizione, valori di attenzione ed obiettivi di qualità

1. I limiti di esposizione, i valori di attenzione nonché gli obiettivi di qualità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), numero 2), da perseguire per l'installazione, la modifica ed il risanamento degli impianti radioelettrici sono quelli previsti nel d.p.c.m. 8 luglio 2003 ("Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 agosto 2003, n. 199 nonché gli obiettivi di qualità fissati dal regolamento regionale 14/2006.

Art. 5 – Elementi costitutivi del Regolamento

1. Il Regolamento è costituito dai seguenti elaborati:
 - TAV 1 - Impianti per la telefonia mobile esistenti;
 - TAV. 2 - Siti sensibili;
 - Tav. 3 - Zonizzazione aree per la telefonia mobile;

La bozza originaria del Regolamento è stato inviata all'ARPA Puglia DAP Lecce con nota prot. n. 10111 del 29/04/2021; a seguito del parere rilasciato dalla medesima Agenzia, acquisito al prot. n. 13632 del 14/06/2021, è stato modificato ed integrato.

CAPO II

IMPIANTI RADIOELETTTRICI

Art. 6 - Individuazione delle aree sensibili e prescrizioni per il corretto insediamento degli impianti radioelettrici

1. Il Comune, in base alle competenze indicate alla lettera m) dell'articolo 3 della legge regionale 5/2002 e delle linee guida applicative contenute nel regolamento regionale 14/2006, al fine di garantire la corretta localizzazione urbanistico territoriale degli impianti radioelettrici e di minimizzare l'esposizione ai campi elettromagnetici della popolazione, con particolare riguardo ai minori, alle persone anziane e alle persone affette da patologie, tenendo conto della destinazione d'uso attuale e prevista dagli strumenti di programmazione urbanistica delle strutture sanitarie, assistenziali, educative, ricreative, sportive e ambientali, degli immobili con specifico interesse storico-architettonico o paesaggistico, nonché della necessità degli operatori di fornire agli utenti un servizio che utilizzi le frequenze assegnate a livello nazionale, individua le tipologie di localizzazioni, nonché le aree sensibili, come di seguito specificato.

Qualsiasi localizzazione deve tendere alla minimizzazione dell'esposizione alle onde elettromagnetiche, in conformità della normativa vigente in materia ed in particolare del regolamento regionale 14/2006.

Il Decreto Legislativo n. 198/2002 (Decreto Gasparri) considera i ripetitori come vere e proprie opere di urbanizzazione primaria e la loro installazione deve essere preceduta dal parere favorevole dell'Arpa. Tale qualificazione dei ripetitori come opere di urbanizzazione primaria è confermata, altresì, dalla giurisprudenza che sostiene che agli stessi non va applicata la normativa circa le distanze previste per i "comuni" manufatti edilizi. L'**autorizzazione** per l'installazione di antenne e ripetitori telefonici è subordinata solo all'accertamento, da parte degli Enti locali, della compatibilità con gli strumenti urbanistici vigenti e del rispetto dei **limiti di emissione** e dei valori di attenzione stabiliti dalla legge sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.

I - Tipologie di localizzazione

Per una puntuale definizione delle previsioni del Regolamento vengono individuate le seguenti tipologie di localizzazioni:

- a) zone a installazione condizionata;
- b) zone preferenziali;
- c) zone preferenziali vincolate;
- d) zone neutre;

che sono rappresentate, a livello cartografico ed a livello normativo, dai prossimi articoli.

II - Per aree sensibili si intendono le seguenti aree:

- a) Asili nido, scuole dell'infanzia, scuole di ogni ordine e grado;
- b) Case di cura, case di riposo per anziani, centri di accoglienza;
- c) Parchi pubblici, parchi gioco, aree verdi attrezzate.

2. Ai fini del comma 1, è comunque vietata:

- a) l'installazione dei sistemi radianti relativi agli impianti di radiodiffusione, di radiocomunicazione destinati alle comunicazioni satellitari ed alla radar-localizzazione ad uso civile:
 - 1) su edifici e loro pertinenze destinati ad abitazioni, a luoghi di lavoro o ad attività diverse da quelle specificatamente connesse all'esercizio degli impianti stessi;
 - 2) su strutture e su edifici destinati all'infanzia e a utenti in età pediatrica e sulle attrezzature sanitarie e assistenziali come ospedali, case di cura e di riposo, scuole e asili nido, istituti per l'infanzia e parrocchie;

- 3) sulle aree sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi degli articoli 136 e 142 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e individuate dagli strumenti di pianificazione paesistica con il massimo livello di tutela;
 - 4) sugli edifici costruiti abusivamente e che non abbiano ancora ottenuto il titolo abilitativo edilizio in sanatoria;
 - 5) sui beni immobili di interesse artistico, storico, archeologico e etnoantropologico, di cui all'articolo 10 del d.lgs. 42/2004;
 - 6) all'interno delle aree sensibili individuate ed elencate al precedente comma 1-II;
- b) l'installazione di impianti per telefonia mobile e degli impianti di trasmissione televisive digitali terrestri (sistema DVB-H – Digital Video Broadcasting and Handheld) sugli immobili di cui alla lettera a), numeri 2), 4), 5) e 6).
3. Gli operatori, al fine di perseguire gli obiettivi di qualità previsti dall'art. B del regolamento regionale 14/2006, nell'individuazione e nella realizzazione dei siti devono:
- a) Progettare le caratteristiche dell'impianto in modo che siano compatibili con le caratteristiche del contesto edilizio ed urbanistico circostante, con riferimento ad un raggio di 300 metri dal sito, avendo a riferimento gli strumenti di urbanistica vigenti. Ove l'impianto progettato, nelle sue caratteristiche strutturali e funzionali, sia compatibile con la situazione edilizia già in essere al momento della presentazione dell'istanza o della DIA ma possa apparire incompatibile con la situazione potenziale prevista dagli strumenti urbanistici vigenti, l'operatore ha la facoltà di acquisire comunque il titolo di legittimazione previa sottoscrizione di un atto d'obbligo che preveda sia modifiche strutturali che funzionali da apportare all'impianto in concomitanza con le previste trasformazioni edilizie e territoriali, sia la relativa scansione temporale;
 - b) Adottare, per gli impianti installati su edifici, tecniche di mascheramento dei sistemi radianti e delle apparecchiature accessorie mediante l'utilizzo di schermi, materiali di costruzione e colori che si inseriscano correttamente all'interno dell'ambiente e delle costruzioni esistenti nell'area scelta per l'installazione;
Eseguire prove di staticità dei solai. I criteri minimi di valutazione da parte del Comune del corretto insediamento degli impianti nel territorio sono indicati nell'allegato "A";
 - c) Adottare, per gli impianti installati su terreno, profili dei sostegni a basso impatto ambientale, involucri degli impianti accessori (shelter) a basso impatto ambientale e sistemi radianti (antenne) aderenti ai sostegni. I criteri minimi di valutazione da parte del Comune dei profili e degli shelter a basso impatto ambientale sono indicati nell'allegato "A";
 - d) Installare i sistemi radianti degli impianti su sostegni già esistenti mediante l'adozione di accordi di condivisione con altri operatori in numero preferibilmente non superiore a due.
4. Gli operatori per l'installazione di impianti di telefonia mobile, al solo fine di garantire comunque la copertura del territorio disposto nelle aree sensibili di cui al comma 1, selezionano nell'ordine:
- a) aree comunali;
 - b) aree pubbliche;
 - c) edifici comunali;
 - d) edifici pubblici;
 - e) altre aree ed edifici, qualora il Comune non si sia espresso entro 30 giorni o abbia espresso parere negativo alla richiesta di installazione su aree ed edifici pubblici e comunali nella stessa area.

Almeno ***metà*** dei proventi derivanti dall'affitto delle aree comunali sono destinate, su proposta dell'Assessorato competente per l'Ambiente, a monitoraggi ed eventuale acquisto di relativa strumentazione, studi, ricerche ed informazioni ambientali.

5. ***Ogni impianto, anche esistente, dovrà obbligatoriamente essere assicurato da una polizza a copertura di ogni danno a cose e/o persone con massimali di € 2.000.000 (duemilioni).***

1. Al fine di disciplinare l'installazione degli impianti per la telefonia mobile su tutto il territorio comunale, le zone a installazione condizionata sono costituite da:
 - a) i ricettori sensibili, ovvero singoli edifici o aree dedicati in tutto o in parte alla salute, singoli edifici o aree attrezzate dedicati totalmente o in parte all'istruzione o alla popolazione infantile, residenze per anziani, attrezzature sanitarie di base nonché le relative pertinenze per tutte le tipologie citate;
 - b) i beni culturali di cui all'art. 2 comma 2 del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (codice dei beni culturali e del paesaggio);
 - c) le Zone tipizzate "A" Centro Storico dal vigente Strumento Urbanistico P.d.F. Programma di Fabbricazione;
 - d) le aree protette, i territori coperti da boschi, le aree soggette a vincolo idrogeologico, altre zone di salvaguardia o comunque assoggettate a vincoli o tutele di tipo paesaggistico, forestale ed ambientale e comunque vincolate da disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.

2. Nelle zone di installazione condizionata la eventuale collocazione degli impianti dovrà avvenire secondo le indicazioni di seguito riportate:
 - a) per garantire la massima tutela dei ricettori sensibili è esclusa l'installazione di impianti di tele radiocomunicazione per l'erogazione del servizio di telefonia mobile sulle aree di pertinenza di asili nido, scuole, attrezzature per l'assistenza, attrezzature sanitarie di base;

 - b) l'installazione di impianti di tele radiocomunicazione per l'erogazione del servizio di telefonia mobile su edifici di valore storico-architettonico e monumentale assoggettati al vincolo di cui alla parte seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 è consentita solo qualora venga dimostrata la minimizzazione dei fattori di inquinamento visivo e comunque sia acquisito il parere preventivo favorevole della competente Soprintendenza ai Beni culturali e paesaggistici;

 - c) nelle aree tipizzate "A" Centro Storico dal vigente Strumento Urbanistico è possibile installare unicamente sistemi di telefonia mobile a basso impatto visivo senza alcun tipo di struttura in elevazione a sostegno dell'impianto medesimo;

 - d) nelle aree ritenute rilevanti ai fini paesaggistici e comunque in tutte le zone rientranti nelle disposizioni di cui alla parte terza del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, eventuali installazioni sono consentite solo qualora venga dimostrata la minimizzazione dei fattori di inquinamento visivo e sia acquisita la preventiva autorizzazione paesaggistica; in tali aree dovranno essere sempre adottati specifici accorgimenti progettuali affinché l'impatto visivo dell'intervento sia minimo, ed in particolare:
 - dovrà essere opportunamente valutata e dimostrata l'incidenza sulle visuali percepibili da punti e/o da percorsi (veicolari, ciclabili, escursionistici, ecc.) di interesse panoramico, dalla viabilità e dalle aree pubbliche;
 - dovranno essere salvaguardate le visuali d'interesse panoramico, evitando di occupare il campo visivo in primo piano e le zone maggiormente esposte alla vista;
 - dovranno essere ricercate localizzazioni che consentano di ridurre la realizzazione di nuove opere viarie di accesso e di minimizzare le trasformazioni della viabilità preesistente;
 - dovrà essere evitata l'eccessiva vicinanza con elementi naturalistici (particolarità geomorfologiche, salti d'acqua, ecc.) con caratteristiche di singolarità e di preminente connotazione dei lineamenti paesistico ambientali della località.

 - e) In genere, qualora la realizzazione degli elementi di sostegno sia prevista in porzioni di territorio interessate da copertura boschiva, o nelle immediate vicinanze, l'integrazione di detti elementi dovrà essere mitigata tramite l'inserimento di alberature di specie coerenti con quelle

esistenti nella località, da sistemare secondo schemi di distribuzione spontanea e soprattutto in continuità con le macchie arboree preesistenti.

Art. 8 - Criteri e prescrizioni per la localizzazione degli impianti nelle zone preferenziali e nelle preferenziali vincolate

1. Al fine di disciplinare l'installazione degli impianti per la telefonia mobile su tutto il territorio comunale, le zone preferenziali sono costituite da:
 - a) siti prioritari individuati dall'Amministrazione Comunale, comprese aree o edifici di proprietà comunale o di proprietà pubblica;
 - b) impianti sportivi (con esclusivo utilizzo dei sostegni degli impianti di illuminazione esistenti) e aree cimiteriali;
 - c) altre infrastrutture esistenti ritenute idonee in contesti non urbanizzati.
2. La realizzazione di impianti in aree di proprietà comunale deve essere preceduta da specifica convenzione con l'Amministrazione comunale. Lo schema disciplinare per la Concessione dei siti pubblici ed i relativi canoni dovranno essere stabiliti con Deliberazione di Giunta Comunale.
3. L'assegnazione di terreni, edifici o manufatti pubblici ai Gestori di telefonia cellulare per l'installazione di ITM avviene a titolo oneroso. Il Comune stabilisce ed aggiorna, in base ai prezzi di mercato ed ai sensi della normativa vigente al momento dell'assegnazione, l'ammontare dei canoni di affitto per ogni area individuata come idonea all'installazione, favorendo la condivisione dei siti tra più gestori.
4. Indipendentemente dalla classificazione urbanistica della zona, l'installazione di impianti per la telefonia è comunque consentita all'interno di aree destinate a rotatorie ed incroci mediante utilizzo di supporti di tipo a palo, rimanendo esclusa l'installazione di tralicci.
5. Le zone preferenziali di cui al comma 1 ricadenti in ambito di vincolo paesaggistico disciplinato alla parte III del D.lgs 42/2004 sono definite come "zone preferenziali vincolate".
6. La realizzazione di impianti in zone preferenziali vincolate, e altresì disciplinata dalle disposizioni di cui all'art. 9 co. 2 lett. e) e dalle disposizioni legislative vigenti per l'area tutelata.

Art. 9 - Criteri e prescrizioni per la localizzazione degli impianti nelle zone neutre

1. Le zone neutre comprendono le aree nelle quali non emerge una particolare attitudine alla localizzazione degli impianti. In tali aree la costruzione di nuovi impianti sarà generalmente consentita, qualora sia evidenziata l'indisponibilità di aree preferenziali nel contesto costituente area di interesse per i gestori.
2. Al fine dell'individuazione all'interno di un'area di progetto neutra del luogo o struttura sulla quale progettare l'installazione del nuovo impianto, si deve seguire il presente percorso valutativo:
 - in via prioritaria l'installazione è preferita su appoggi esistenti; l'installazione su pali di nuova installazione è consentita dopo aver dimostrato l'impossibilità di realizzare la nuova struttura su edifici esistenti di elevata altezza rispetto quelli circostanti, sili, impianti di illuminazione pubblica, cartelli a messaggio variabile o altre infrastrutture ritenute idonee;
 - l'installazione su edifici è preferibile su edifici di elevata altezza rispetto i circostanti e a tetto piano.

Art. 10 - Installazione o modifica degli impianti radioelettrici fissi

1. Fatto salvo quanto previsto dai commi 4 e 5, l'installazione di impianti radioelettrici e la modifica delle caratteristiche di emissione di quelli esistenti sono soggette ad autorizzazione del Comune. L'istanza di autorizzazione, conforme al modello A dell'allegato n. 13 al d.lgs. 259/2003, è presentata al Comune dai soggetti rappresentanti dell'operatore che risultino documentalmente abilitati nonché dotati dei necessari requisiti di legittimazione ed è corredata della documentazione, anche su supporto informatico, prevista dal medesimo allegato. Copia dell'istanza è inoltrata contestualmente all'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA) Puglia che si pronuncia entro 30 giorni.
2. Il Comune rilascia l'autorizzazione dopo aver acquisito:
 - a) idonea documentazione, anche sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000, comprovante la titolarità, da parte del richiedente:
 - 1) Di un titolo giuridico valido ed efficace che lo abiliti a realizzare e gestire in proprio l'impianto in esame, ovvero a realizzare e gestire l'impianto in nome, per conto e nell'interesse di un soggetto abilitato a norma di legge; ove il richiedente agisca nell'interesse di un terzo soggetto e si preveda la voltura del titolo di legittimazione a seguito del suo rilascio ovvero ad interventi ultimati, ciò deve essere puntualmente specificato nell'istanza;
 - 2) Di un titolo giuridico vigente ed efficace che lo abiliti all'uso dell'area e/o dell'immobile prescelto come sito di installazione dell'impianto.
 - b) autorizzazioni, pareri, nulla osta, o altro atto di assenso comunque denominato, previsto dalla normativa vigente, di competenza delle amministrazioni preposte alla tutela degli eventuali vincoli esistenti;
 - c) il parere favorevole dell'ARPA Puglia sul rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità fissati dal d.p.c.m. 8 luglio 2003 e dalla regione Puglia, nonché sulla compatibilità del progetto alle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 5.
3. La campagna di misura del campo elettromagnetico deve essere effettuata come previsto dal modello A dell'allegato n. 13 al d.lgs. 259/2003, con particolare attenzione alla corretta individuazione del punto di misura del sito esaminato (stima puntuale dei valori di campo nei punti dove si prevede una maggiore esposizione della popolazione, max. 10 punti/sito) e l'esatta applicazione del limite normativo di riferimento (limiti di esposizione, ai valori di attenzione ed agli obiettivi di qualità di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36.)
4. Salvo quanto previsto al successivo comma, gli impianti radioelettrici con potenza in singola antenna uguale o inferiore a 20 Watt sono realizzabili previa Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), conforme al modello B dell'allegato n. 13 al d.lgs. 259/2003. Copia della SCIA è inoltrata dall'operatore contestualmente all'ARPA Puglia che si pronuncia entro 30 giorni. La SCIA è altresì corredata dell'autocertificazione concernente la conformità degli impianti alla normativa vigente in materia. La realizzazione degli impianti oggetto della SCIA può essere iniziata decorsi sessanta giorni dalla presentazione ed è subordinata alla verifica della conformità a quanto previsto dal comma 2.
5. Gli impianti radioelettrici con potenza in singola antenna uguale o inferiore a 5 Watt (microimpianti) sono realizzabili previa Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), conforme al modello B dell'allegato n. 13 al d.lgs. 259/2003. Copia della SCIA è inoltrata dall'operatore contestualmente all'ARPA Puglia. La realizzazione dei microimpianti oggetto della SCIA può essere iniziata decorsi trenta giorni dalla presentazione.
6. Il Comune, in caso di accertata carenza delle condizioni previste dalla normativa vigente per la realizzazione degli impianti radioelettrici, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della SCIA adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti, ai sensi e con le modalità previste dall'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche.

7. Le opere oggetto dell'autorizzazione o della SCIA devono essere realizzate, a pena di decadenza, entro dodici mesi, rispettivamente, dalla ricezione del provvedimento autorizzatorio espresso o dalla formazione del silenzio assenso di cui all'articolo 87 del d.lgs. 259/2003, ovvero dal decorso dei sessanta giorni di cui al comma 4 e dei trenta giorni di cui al comma 5.
8. L'operatore dell'impianto oggetto dell'autorizzazione o della SCIA, entro dieci giorni dalla messa in esercizio dell'impianto stesso, ne dà comunicazione scritta al Comune e all'ARPA Puglia ai fini del rilascio del certificato di conformità post-attivazione relativo alla verifica del rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità di cui all'articolo 4.
9. Ai sensi dell'articolo 9, comma 7, della legge 36/2001, per ciascun impianto radioelettrico, 15 giorni prima della sua installazione, deve essere applicato un cartello informativo, ben visibile alla popolazione per dimensioni e ubicazione, con l'indicazione dei dati caratteristici dell'impianto, dei valori di esposizione, dei limiti di esposizione e dei valori di attenzione.
10. Per quanto non previsto dal presente articolo, ai procedimenti autorizzatori di cui al comma 1 e alla SCIA di cui ai commi 4 e 5, si applicano le disposizioni contenute nel regolamento regionale 14/2006 e negli articoli 86 e 87 del d.lgs. 259/2003, fatte salve le disposizioni di legge e regolamenti in materia di costruzioni edilizie, ove applicabili ed in quanto non derogabili dalle disposizioni del D.lgs. 259/2003, ivi incluse le prescrizioni di cui all'articolo 3 del D.Lgs. 494/1996 "attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei e mobili".

Art. 11 - Installazione o modifica degli impianti radioelettrici temporanei

1. Al procedimento autorizzatorio per gli impianti temporanei si applicano le disposizioni previste dall'articolo A.4 del regolamento regionale 14/2006.

Art. 12 - Opere civili, scavi ed occupazione di suolo pubblico

1. Qualora l'installazione di impianti radioelettrici presupponga la realizzazione di opere civili o, comunque, l'effettuazione di scavi e l'occupazione di suolo pubblico, gli operatori presentano apposita istanza di autorizzazione al Comune ovvero all'ente pubblico proprietario delle aree.
2. Al procedimento autorizzatorio di cui al comma 1 si applicano le disposizioni previste dall'articolo 88 del d.lgs. 259/2003.

Art. 13 - Piano di localizzazione degli impianti radioelettrici e di aggiornamento delle aree sensibili

1. Il Comune, per la definizione e l'aggiornamento del piano di localizzazione dei nuovi impianti e dell'elenco e dei limiti territoriali delle aree sensibili, indice, nel rispetto del principio della leale cooperazione, conferenze istruttorie alla quale partecipano gli operatori interessati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati ai sensi dell'articolo 9 della legge 241/90 e successive modificazioni. Il Comune, per l'elaborazione del piano di localizzazione degli impianti, adotta la disciplina tipo di riferimento descritta nell'articolo G del regolamento regionale 14/2006.
2. Per gli scopi di cui al comma 1:
 - a) Gli operatori degli impianti radioelettrici, inviano al Comune, entro il 31 marzo di ogni anno, su supporto informatico, gli eventuali atti di programmazione degli impianti da realizzare nonché i relativi aggiornamenti. La mancata presentazione del programma entro la scadenza suindicata preclude all'operatore la possibilità di realizzare, nell'anno di riferimento, nuovi

- impianti non contemplati nei precedenti atti di programmazione, fatta salva la possibilità di accordi con il Comune e/o l'applicazione dell'art. 9, comma 2 della legge regionale 5/2002;
- b) I dati completi degli impianti radioelettrici presenti sul territorio comunale vengono pubblicati da ARPA Puglia sul proprio sito istituzionale e sono disponibili per una diretta e libera consultazione;
 - c) I dati tecnici relativi alle misure ed ai monitoraggi di campo elettromagnetico, elettrico e magnetico effettuati sul territorio comunale, oltre quelli trasmessi di volta in volta in occasione del rilascio dei pareri preventivi e di post attivazione e/o di specifici controlli/monitoraggi effettuati, vengono pubblicati da ARPA Puglia sul proprio sito istituzionale e sono disponibili per una diretta e libera consultazione.

CAPO III

VIGILANZA E SANZIONI

Art. 14 - Attività di vigilanza

1. Le attività di vigilanza e controllo degli impianti radioelettrici ai fini della corretta applicazione del presente regolamento sono esercitate dal Comune, avvalendosi del supporto tecnico dell'ARPA Puglia e dell'Ispettorato Territoriale del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), nel rispetto delle rispettive specifiche competenze (sarà a carico del Comune il pagamento degli importi relativi a diritti/oneri/ecc. dovuti per le prestazioni/parei/misurazioni/ecc. richieste).
I controlli possono essere eseguiti senza alcuna comunicazione preventiva ai gestori degli impianti.
2. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 36/2001, concernenti i controlli relativi agli impianti destinati ad attività delle Forze Armate, Forze di Polizia e Vigili del Fuoco, nonché le competenze in materia di vigilanza nei luoghi di lavoro.

Art. 15 - Sanzioni

1. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di:
 - a) superamento dei limiti di esposizione e dei valori di attenzione previsti dal d.p.c.m. 8 luglio 2003, si applicano le sanzioni amministrative previste dall'articolo 15, comma 1, della legge 36/2001;
 - b) mancata delocalizzazione degli impianti radioelettrici secondo le modalità e i tempi stabiliti dal piano di cui all'articolo 12, comma 1 e 4 si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 13, comma 6 della legge regionale 5/2002 del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000,00 a un massimo di euro 25.000,00;
 - c) inottemperanza agli obblighi di cui agli articolo 6 comma 9, nei tempi e nei modi ivi previsti, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 2.500,00 ad un massimo di euro 10.000,00; in caso di recidiva la sanzione è raddoppiata;
 - d) installazione o modifica impianti radioelettrici senza l'autorizzazione di cui all'articolo 6, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 15.000,00 a euro 150.000,00 ed il ripristino dello stato dei luoghi anche d'ufficio e a spese del trasgressore; in caso di reiterazione della violazione ai sensi dell'articolo 8 bis della legge 24/11/1981 n. 689 (Modifiche al sistema penale) e successive modifiche, la sanzione è raddoppiata.
2. In conformità a quanto previsto dall'articolo 15, comma 7, della legge 36/2001, per le sanzioni previste dal presente articolo non è ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 689/1981 e successive modifiche.

Art. 16 - Disposizioni transitorie

1. Gli operatori degli impianti non conformi a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 6 e dagli artt. 7-8-9, presentano al Comune, entro il termine di 6 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, un piano di delocalizzazione, indicando i tempi, i costi, i siti alternativi scelti secondo i criteri di cui al comma 3 dell'articolo 5 e gli impianti non delocalizzabili per carenza di siti alternativi o di costi eccessivi e obiettiva incompatibilità con l'esigenza di copertura del territorio.
2. Il piano di delocalizzazione di cui al comma 1 è adottato dalla Giunta Comunale entro 9 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

3. Il piano di delocalizzazione, adottato dalla Giunta Comunale, equivale ad autorizzazione alla realizzazione dei nuovi impianti e i relativi interventi sono dichiarati di pubblico interesse, urgenti e indifferibili.
4. Il piano di delocalizzazione è attuato dagli operatori nel termine perentorio di dodici mesi dalla relativa adozione e i relativi oneri sono a carico degli operatori stessi.
5. Tutti gli impianti non in funzione per più di quattro mesi, devono essere rimossi, con il ripristino dello stato dei luoghi, a cura e spese degli operatori degli impianti stessi.

ART. 17 - Regime transitorio

1. I titolari o i legali rappresentanti degli impianti di telecomunicazione che, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, hanno già inoltrato al Comune istanza di autorizzazione o SCIA per l'installazione di impianti che rientrano nel campo di applicazione del presente Regolamento, dovranno integrare ed adeguare le istanze alle norme del presente Regolamento.

ART. 18 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo che sia divenuta esecutiva la Deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione dello stesso.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rimanda espressamente alle disposizioni e norme vigenti in materia, nazionali, regionali e comunitarie.

ALLEGATO A

CRITERI MINIMI NECESSARI PER IL CORRETTO INSEDIAMENTO NEL TERRITORIO DEGLI IMPIANTI RADIOBASE PER LA TELEFONIA MOBILE

Gli operatori, per la progettazione e la realizzazione di impianti fissi per la telefonia mobile da installare nel territorio comunale, devono utilizzare materiali di costruzione e profili dei sostegni che per forma, colore e dimensioni si inseriscano correttamente all'interno delle aree circostanti il sito scelto per l'installazione.

In particolare devono essere adottati per gli impianti, i relativi sostegni dei sistemi radianti e gli apparati i seguenti accorgimenti:

1. non devono svettare rispetto ai crinali ed alle sommità dei rilievi orografici;
2. le parti visibili delle eventuali piattaforme o platee in calcestruzzo degli impianti installati direttamente su terreno, devono essere mimetizzate mediante riporto di terreno vegetale e l'installazione di vegetazione;
3. le strutture destinate ad alloggiare gli impianti tecnologici installate direttamente su terreno, con esclusione di quelle degli impianti temporaneamente autorizzati, devono essere accorpate in unico volume collocato nella zona più defilata rispetto al profilo dei luoghi e devono essere rivestite con materiali simili a quelli delle costruzioni circostanti o mimetizzate mediante l'installazione di vegetazione;
4. le strutture destinate ad alloggiare gli impianti tecnologici installate su edifici devono essere mimetizzate mediante la verniciatura con i colori dominanti dell'edificio o il rivestimento con materiali simili a quelli di costruzione dell'edificio;
5. nel rispetto degli obblighi di colorazione stabiliti da altre norme, i tralicci e le strutture di sostegno delle antenne devono essere verniciati con i colori dominanti del fondo su cui si stagliano;
6. le eventuali scalinate di accesso agli impianti devono essere realizzate in pietra locale, legno o in metallo verniciato con tinta analoga a quella impiegata per le restanti strutture metalliche;
7. le eventuali recinzioni non devono essere realizzate con muretti di cinta o con cordoli in calcestruzzo.

Per i sostegni degli impianti fissi per la telefonia mobile devono essere adottati profili a "basso profilo ambientale". In particolare sono considerati "a basso profilo ambientale":

1. i sostegni installati su edifici che abbiano base di superficie non superiore a 0,05 metri quadrati e aggetti di elementi strutturali secondari (piattaforme, scalette, pioli e distacchi esclusi gli elementi radianti) dal sostegno non superiori a metri 0,5;
2. installati direttamente sul terreno con base di superficie non superiore a 1 metro quadrato e aggetti di elementi strutturali secondari (piattaforme, scalette, pioli e distacchi esclusi gli elementi radianti) dal sostegno non superiori a metri 0,5.